

Roma, 23 aprile 2013
Prot. 68/2013

Al Presidente
Prof. Luigi NICOLAIS

Al Direttore Generale
Dr. Paolo ANNUNZIATO

CNR
P.le Aldo Moro, 7
00185 - ROMA

Oggetto: Indennità di anzianità

Ad integrazione della nostra nota prot. 53/2013 del 3-4-2013 di pari oggetto (All.1) si trasmettono le seguenti ulteriori nostre considerazioni.

In premessa occorre tenere conto della circostanza che la sentenza della Corte di Cassazione n.27836/2009 invocata dal CNR riguarda la "indennità di buonuscita" di cui al DPR 29 dicembre 1973 n.1032 che come è noto è il trattamento di fine servizio che "si rivolge ai lavoratori iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inps Gestione Dipendenti Pubblici" come si può vedere sul sito INPS <http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/inpdap/prestazioni/previdenzaobbliatoria/indennitapremioservizio/indennitabuonuscita/>.

Il CNR, invece come tutti gli enti compresi e regolati dalla Legge 20 marzo 1975, n. 70 che, si evidenzia, è successiva al DPR 1032/73 citato, su cui è basata la sentenza della Corte di cassazione succitata applica ai propri dipendenti "la indennità di anzianità" così come definita all'art.13 della medesima legge. L'art. 13 appena menzionato recita: "*All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato.*".

L'Art.13 prende in considerazione non il mero stipendio tabellare, bensì "*lo stipendio annuo complessivo in godimento*" nell'atto del passaggio in quiescenza del dipendente qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito quindi anche la tredicesima mensilità e laddove esistente anche la quattordicesima mensilità, assimilata per l'appunto alla indennità di ente annuale corrisposta nel mese di giugno di ogni anno vanno pertanto considerate nel loro complesso le voci stipendiali dell'ultimo anno di servizio del dipendente, da porre per 1/12 a base di calcolo dell'indennità di anzianità in ragione degli anni utili di servizio.

In seguito il CCNL stabilisce per tutti gli enti del comparto sia le tabelle degli emolumenti fissi e ricorrenti con i relativi importi dello stipendio tabellare mensile, della tredicesima mensilità, dell'indennità di ente annuale e sia le modalità ed i periodi della loro erogazione (stipendi il 27 di ogni mese, la 13^a entro "la seconda decade del mese di dicembre di ogni anno"(Art. 24 L.70/75), l'indennità di ente annuale nel mese di giugno).

A fortiori, la legge 70/75 di riferimento per gli EPR stabilisce che per stipendio annuo complessivo si deve intendere quello che la stessa legge all'art. 26 definisce come: "**Il trattamento economico di attività, ivi compresa la determinazione delle classi di**

stipendio e gli scatti di anzianità, la determinazione dello stato giuridico per la parte non prevista dalla presente legge e non demandata ai regolamenti organici degli enti, nonché la determinazione delle modalità di elezione delle commissioni del personale entro i limiti stabiliti dalla presente legge, sono regolati per la generalità dei dipendenti degli enti mediante decreto del Presidente della Repubblica emesso a seguito delle ipotesi di accordo sindacale di cui al successivo articolo 28.”.

Come è noto a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 29/93 che ha introdotto elementi di privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti il contratto collettivo è divenuto la fonte regolatrice delle materie di cui al succitato art. 26.

Deve inoltre essere evidenziato che gli enti della Legge 70/75 erogano direttamente il trattamento di fine servizio ai propri dipendenti e quindi è agli enti stessi che è demandata la regolazione delle voci che compongono lo “stipendio annuo complessivo in godimento” utile ai fini del computo della indennità di anzianità dei propri dipendenti.

Gli Enti di Ricerca con la sottoscrizione del CCNL 98-01 (I° biennio sottoscritto 21-2-02) altro non hanno fatto che convenire sulla necessità di considerare la indennità di Ente, che ricordiamo ha i caratteri della fissità, stabilità, ricorrenza e generalità, come parte dello stipendio complessivo da liquidare sulla base di quanto previsto dall’art. 13 della L. 70/75.

Al di là del contenzioso in atto per la interpretazione di quale quota della indennità di ente sia da considerare parte dello stipendio complessivo, non è comprensibile la ragione per la quale il CNR voglia unilateralmente procedere a non computare la indennità di ente ai fini della erogazione della indennità di anzianità.

In ultimo si informa che l’INPS sta procedendo a tutt’oggi a computare la indennità di ministero nella indennità di buonuscita.(la indennità di ministero è stata resa utile ai fini della indennità di buonuscita con il CCNL).

Inoltre si precisa che l’ARAN con nota del 18-2-2008 prot.1706/08 che si allega alla presente (All.2) ha precisato che “... *Le restanti risorse (pari allo 0,42%) sono finalizzate alla copertura degli oneri derivanti dall’inserimento dell’indennità di ente nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine servizio di cui all’Art.71, comma 3. ...*”

Si ritiene pertanto che il CNR debba continuare a considerare l’indennità di ente come parte dello stipendio complessivo da calcolare ai fini della determinazione della indennità di anzianità, senza operare alcuna distinzione temporale tra situazioni maturate ante o post il 31/12/1995, ai fini del computo dell’indennità di anzianità liquidata o da liquidare ai dipendenti in quiescenza, posto che il riferimento normativo, e quindi il discrimine, introdotto nella sentenza della Corte di Cassazione con la sentenza presa a riferimento, è basata esclusivamente sul DPR 1032/1973, che come evidenziato non è applicabile al CNR, specificamente disciplinato per l’indennità di anzianità ai dipendenti della Legge n. 70 (1975, art.13).

Il Segretario Generale UIL RUA
Alberto Civica

